



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE LA
VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTA** la legge 23 luglio 2009, n. 99 “*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.*”, in particolare l’articolo 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);
- VISTI** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l’articolo 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, del Ministero del commercio con l’estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- VISTO** il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri*” convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l’articolo 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;
- VISTA** la direttiva 92/42/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660 Regolamento per l’attuazione della Direttiva 92/42/ CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi. Pubblicato su: S.O. n. 231 alla G.U. n. 302, 27/12/1996; modificato dal D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 201 – “Attuazione della direttiva 2005/32/CE relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia ” (S.O. n. 228 a G.U. n. 261, 09/11/07);
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 “*Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.*”;
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 “*Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.*”;
- VISTA** la Convenzione, del 13 giugno 2011, rinnovata in data 17 luglio 2013, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha affidato all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN

ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi;

VISTA l'istanza della società IMQ SPA del 09/07/2014, prot. n. 126463 volta a svolgere attività di valutazione di conformità di cui alla direttiva 92/42/CEE citata;

ACQUISITA la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 27 giugno 2014, acquisita in data 07 luglio 2014, n. 124179 con la quale è rilasciato alla società IMQ SPA, con sede legale in via Quintiliano, 43 – 20138 Milano, l'accREDITAMENTO per la norma UNI CEI EN 45011:1999 per la direttiva 92/42/CEE;

VISTA la legge 6 febbraio 1996, n. 52, "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994*" e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

DECRETA

Art. 1

1. L'Organismo IMQ SPA, con sede legale in via Quintiliano, 43 – 20138 Milano, è autorizzato ad effettuare la valutazione di conformità ai sensi della direttiva 92/42/CEE relativa ai rendimenti delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi. Prodotti: Caldaie di cui all'Articolo 1 della Direttiva, come definite dall'Articolo 2 e tenendo conto delle esclusioni di cui all'Articolo 3.
Moduli della valutazione della Conformità:
Esame CE del Tipo (All. III- Mod. B);
Conformità al Tipo (All. IV - Mod. C);
Garanzia di Qualità della produzione (All. IV - Mod. D);
Garanzia di Qualità del prodotto (All. IV - Mod. E).

Art.2

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - *Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento*, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.
3. L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.

Art. 3

1. La presente autorizzazione ha la validità fino alla data del 09 marzo 2017 (data di scadenza dell'accREDITAMENTO) ed è notificata alla Commissione europea.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 4

Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi, ai sensi dell'articolo 47 della legge 06 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'Organismo di certificazione.

L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, previsto all'articolo 11, comma 2, -1-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 5

Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui alla direttiva 92/42/CE o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 6

Il presente decreto di autorizzazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it; Sezione "*Per l'impresa*" alla voce "*Autorizzazione organismi*"). L'efficacia decorre dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

ROMA, 16 luglio 2014